

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2644**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLABRUNA, LA MALFA, LOMBARDI RICCARDO, FOA,
TARGETTI, SIMONINI, MATTEOTTI GIANCARLO***Annunciata il 21 dicembre 1956***Riforma delle società per azioni**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma legislativa delle società per azioni è problema di cui ormai da molti anni si sente urgente bisogno, poiché da molti anni le condizioni economiche e la struttura del mercato in cui le società per azioni devono operare si sono profondamente modificate.

Il regime della libera concorrenza, fondato su imprese di modeste dimensioni gestite dagli stessi proprietari del capitale incapaci di influire direttamente e consapevolmente sui prezzi dei beni e sulla quantità dell'offerta, non è più che un pallido ricordo. Il progresso tecnico, l'aumento generale della domanda di tutti i beni conseguente all'aumento della popolazione ed a un maggior grado di benessere e di civiltà, hanno incoraggiato il sorgere di imprese di dimensioni sempre più grandi, hanno favorito il formarsi di gruppi finanziari che detengono partecipazioni imponenti e disparate nei vari settori della produzione e svolgono una politica unitaria di gruppo. In tale modo le possibilità della grande e grandissima impresa di influire sui prezzi e sulle quantità si sono enormemente moltiplicate. Il regime concorrenziale ha rapidamente ceduto il posto ad una struttura oligopolistica, nella quale le varie unità operative hanno ormai un rilevante potere di mercato, che spesso dà luogo a politiche aziendali in palese contrasto con

l'interesse generale dei consumatori e della collettività.

In questo quadro la società per azioni è divenuta lo strumento essenziale per consentire alle imprese oligopolistiche di affermare sempre più saldamente il loro potere di mercato. Essa ha fornito l'impalcatura giuridica per attuare con estrema facilità almeno quattro obiettivi, che sono determinanti ai fini di limitare l'efficacia della concorrenza e favorire lo sfruttamento del mercato da parte di gruppi monopolistici. Questi obiettivi sono: 1°) i collegamenti di gruppo, attraverso la tecnica delle partecipazioni azionarie reciproche; 2°) la moltiplicazione dei soggetti giuridici attraverso il sistema della società a catena; 3°) l'occultamento dei sopraprofiti di monopolio, raggiunto col sistema della moltiplicazione delle società di comodo, con l'autofinanziamento dei nuovi impianti e col più stretto segreto dei dati di gestione; 4°) la scissione della proprietà dalla gestione e la formazione di « società-istituzioni », in cui il gruppo dei dirigenti, praticamente inamovibile, si perpetua per cooptazione e sfugge ad ogni controllo.

In realtà la disciplina giuridica delle società per azioni, e la lunga elaborazione giurisprudenziale, non aveva mai preso in considerazione tali obiettivi. Essa si era invece limitata ad un solo aspetto, che sembrava ed

era in effetti il più rilevante nel momento in cui le società per azioni nacquero e cominciarono ad operare in un sistema largamente concorrenziale: e cioè la tutela dei terzi creditori. Tale aspetto, che riveste senza dubbio una grande importanza, ha ormai raggiunto una disciplina che si può definire abbastanza soddisfacente, ma non esaurisce affatto i problemi della vita societaria in un ambiente economico oligopolistico qual'è quello in cui attualmente viviamo.

Dell'incompletezza del sistema giuridico che regola il funzionamento delle società per azioni si resero ben presto conto i paesi economicamente più progrediti. Negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, in Svizzera, per citarne soltanto i principali, vennero studiate e in gran parte attuate già da parecchi anni, le linee di una riforma del regime societario tendente appunto a contenere le degenerazioni del sistema ed a conservare alla società per azioni il suo carattere di strumento democratico per la raccolta di capitali. I problemi della pubblicità dei bilanci, della tutela della maggioranza degli azionisti contro il prepotere dei gruppi minoritari di controllo, delle connessioni tra società, vennero affrontati e ad essi furono date soluzioni abbastanza soddisfacenti.

In Italia invece questo studio e la riforma che ne consegue sono ancora agli inizi, sicché il nostro paese è ormai da tempo divenuto il luogo classico in cui il governo, apparentemente democratico, delle società per azioni si è trasformato in tirannide della minoranza ai danni della maggioranza, con tutti gli effetti degenerativi che conseguono a questa situazione.

Il presente disegno di legge muove appunto dalla considerazione di questo stato di cose ed è il primo tentativo sistematico di adeguare lo strumento societario alle attuali condizioni del sistema economico e di reagire agli elementi monopolistici che vi sono largamente diffusi. In particolare il disegno di legge si è proposto i seguenti obiettivi: 1°) impedire la costruzione di castelli di carta con gli aumenti fittizi di capitale attraverso lo scambio dei pacchetti azionari, che servono ad ingannare i veri azionisti e ad escludere il controllo; 2°) creare le condizioni di un effettivo sindacato della maggioranza dei piccoli azionisti sull'operato dei gruppi minoritari che governano le grandi società per azioni. A questo fine sono preordinate le norme sulla pubblicità dei dati di bilancio (che si sono volute specialmente rigorose per le società con azioni quotate

in borsa) e le norme sul rilascio delle deleghe al voto in assemblea e sui sindacati di azioni. Da una più efficace tutela dei piccoli azionisti è lecito attendersi, tra gli altri benefici effetti, un accresciuto interessamento del pubblico dei risparmiatori al mercato finanziario, oggi spesso disertato per la mancanza di adeguate garanzie contro il prepotere degli amministratori; 3) rendere pubblici i confini dei grandi gruppi finanziari e industriali, con l'obbligo di compilare bilanci consolidati, nei quali sia dettagliato l'elenco di tutte le partecipazioni azionarie in portafoglio, e i finanziamenti erogati ad altre società o persone. L'insieme di queste notizie potrà fornire importantissime indicazioni alle pubbliche autorità incaricate di impedire le azioni monopolistiche e di garantire ai consumatori e ai concorrenti le condizioni di un efficiente sistema competitivo.

La presente proposta di legge si è limitata a misure urgenti ed essenziali; ha volutamente trascurato molti problemi considerando che la stessa esistenza di una legge ispirata a nuovi orientamenti può reagire su tutto il sistema, favorendo in altri campi criteri giurisprudenziali più moderni ormai richiesti dall'evolversi degli istituti. È questo il caso del grave problema del conflitto d'interessi, problema a proposito del quale è indubbia l'attuale deficienza della disciplina legislativa, ma è insieme chiarissima ormai nella dottrina la necessità di una revisione. Questa revisione può probabilmente essere compiuta anche senza un immediato mutamento della disciplina legislativa, attraverso l'influenza che una riforma del regime societario come quella proposta dal presente progetto non mancherà di avere sull'ordinamento generale della giurisprudenza.

Il primo articolo del progetto concerne la *partecipazione reciproca* tra la società che mette capo a un vero raggio di tutte le norme del sistema. Se la società *A* partecipa per 50 per cento (e spesso si tratta di ben più) della società *B* e la società *B* per 50 per cento della società *A* è evidente: *a*) che per una parte il patrimonio sociale è annullato in un ovvio circolo vizioso; *b*) che quando la percentuale è sufficiente per il controllo, il gruppo degli amministratori delle due società finisce per nominarsi e rinnovarsi per cooptazione, sfuggendo a qualunque sindacato.

Da ciò la necessità: *a*) di precludere questa possibilità (considerata invece nel Codice solo nell'ipotesi delle *sottoscrizioni* reciproche o dell'acquisto da parte della società *controllata* col proprio *capitale* di azioni della

controllante); b) di disciplinare la liquidazione delle partecipazioni reciproche esistenti; c) di coordinare questa disciplina con quella attuale degli articoli 2359 e 2360.

Al problema del controllo ed ai fini di non permettere che un gruppo minoritario possa rendere legalmente vano il sindacato della maggioranza sono intesi gli articoli 6 (che si ricollega ad analoghi orientamenti tedeschi e americani) e 7. Il primo mira ad impedire che gli amministratori sostanzialmente controllino (e spesso ignorandolo l'azionista!) le azioni depositate presso la società e presso le banche; il secondo (la cui formula trova un precedente nella giurisprudenza della Cassazione) mira ad impedire che, attraverso un patto di sindacato, un piccolo gruppo, con un gioco di scatole, possa legalizzare il proprio controllo. Si è cioè partiti dal concetto che il controllo minoritario, che trova la sua origine nella stessa dispersione delle azioni, non deve trovare a sua disposizione strumenti volti poi a rendere a priori vana qualunque manifestazione della maggioranza; si è anche considerata la possibilità dello sviluppo nella pratica di effettive lotte preassemblari ai fini della designazione di procuratori in assemblea e il rilievo che possono assumere le proposte misure di pubblicità a questo riguardo, e più generalmente in quello di un sindacato sui gruppi di controllo (nei cui confronti i mezzi disciplinati negli articoli 6 e 7 possono acquistare più precisa portata).

Le misure di pubblicità in sostanza mirano da un lato alla tutela del risparmio azionario, dall'altro (per le società con azioni quotate in borsa e all'uopo collegandosi con l'orientamento americano) alla possibilità di un sindacato della pubblica opinione, che è poi l'unico efficiente quando sia molto vasta la diffusione dell'interesse.

Al riguardo si sancisce: a) la *previa* comunicazione a domicilio (nelle società con azioni non quotate in borsa) o per mezzo della stampa (nelle società con azioni quotate in borsa) di bilanci e proposte di alterazione dello statuto; b) la connessione tra bilancio fiscale e bilancio commerciale, ritenendo che indirettamente il fisco sia con la sua opera di controllo il miglior tutore di quella veridicità del bilancio che poi si risolve in tutela degli azionisti; c) la menzione (per le società con azioni quotate in borsa nei cui riguardi più rilevante è la necessità di un possibile controllo da parte dell'opinione pubblica) di alcuni dati essenziali di gestione; d) la menzione analitica di partecipazioni e finanziamenti.

Quest'ultima disposizione mira alla pubblicità dei collegamenti tra società e trova il suo completamento in quelle (articolo 2, capoverso, articolo 14) che integrano ovvie lacune del codice in questo campo.

La disciplina della pubblicità assume un valore centrale nel progetto, partendo dalla convinzione che al di là del limite « fisiologico » di disinteresse degli azionisti, l'attuale situazione conta su quel disinteresse che è la conseguenza dell'inanità dell'interessamento di fronte alla disciplina vigente e su quell'accentuata clandestinità di dati che preclude qualunque sindacato dell'opinione pubblica ben oltre i limiti della necessaria tutela del segreto commerciale.

Le disposizioni già contenute nel nostro codice in tema di tutela di minoranze sono state modificate introducendo per la legittimazione della minoranza in relazione alla misura della propria partecipazione un criterio regressivo rispetto al capitale sociale, in mancanza del quale esse risultano inapplicabili alle grandi società nelle quali i minimi del codice non possono mai essere raggiunti (e sono spesso superiori alla stessa percentuale di controllo!).

A questo criterio si è fatto capo nel prevedere (pur non arrivando ad ammettere la legittimazione del singolo per muovere l'azione di responsabilità come nel diritto francese e adottando un criterio accolto nel diritto tedesco nei riguardi di alcuni casi di impugnativa assembleare) la legittimazione di una minoranza per muovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, azione attualmente affidata alla maggioranza e cioè in pratica al gruppo di controllo, ciò che trasforma la responsabilità sociale degli amministratori, in una loro responsabilità verso il gruppo di controllo (rendendola così operativa solo quando muti il gruppo di controllo).

Non si è ritenuto (fedeli appunto al principio di limitarsi a un minimo) di compiere passi ulteriori pur prospettati (legittimazione del singolo per l'azione di responsabilità; rappresentanza proporzionale delle minoranze nel collegio sindacale).

Agli amministratori di diritto sono stati assimilati quelli « di fatto ».

È stata rafforzata la disciplina del diritto d'opzione e quella del dividendo dell'azionista, affidando invece allo sviluppo giurisprudenziale il principio del « diritto al dividendo », e ritenendo d'altra parte che la pubblicità degli utili fiscalmente accertati, in una atmo-

sfera che si spera di progressiva maggiore efficienza degli accertamenti tributari, possa a sua volta svolgere una funzione anche come pressione per la distribuzione di dividendi, mentre il grave problema dell'autofinanziamento come strumento di concentrazione di potere deve essere affrontato indirettamente sul terreno fiscale.

Detto rafforzamento elimina alcune attuali eccezioni al diritto d'opzione che rendono a volte inoperante questa tutela essenziale dell'azionista e facilitano le manovre del gruppo di controllo a danno della maggioranza azionaria in occasione di aumenti di capitale.

È stata prevista la possibilità di una terza convocazione nella quale l'assemblea possa deliberare quale che sia il *quorum* (come necessario per le grandi società), d'altra parte prevedendosi l'adeguazione (oggi sospesa a

tempo indeterminato) degli statuti di tutte le società al nuovo codice.

Dato lo scopo delle disposizioni esse vengono tutte espressamente dichiarate inderogabili.

I presentatori della presente proposta di legge ritengono che essa, pur avendo una sua compiuta ed autonoma importanza, debba necessariamente inquadarsi in una più vasta azione legislativa diretta a contenere l'invadenza dei monopoli economici, ad impedire le intese consortili tra imprese e i patti limitativi della libertà di mercato. La riforma societaria rappresenta un elemento indispensabile di questo più vasto quadro, verso il quale si sono già mossi da tempo i paesi in cui lo sviluppo economico è più progredito e gli ideali democratici e liberali più sicuramente affermati.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Nessuna società può acquistare, sottoscrivere o prendere in garanzia, neppure in più atti, per una misura superiore al 5 per cento del proprio capitale, azioni o quote di altra società che sia a sua volta sua socia secondo le risultanze dei propri libri o gli atti già comunicati per l'iscrizione.

La stessa disposizione si applica nei riguardi della partecipazione di una società ad altra società che, pur non essendo sua socia, sia a sua volta, direttamente o indirettamente, socia della società socia, ogni qual volta questa situazione sia nota al consigliere delegato o, in sua mancanza, al direttore generale della società che procede all'acquisto o alla sottoscrizione o alla presa in garanzia di azioni o quote dell'altra società.

La violazione delle disposizioni dei commi precedenti importa l'applicazione di un'amenda in misura eguale al doppio dell'importo dell'acquisto, della sottoscrizione o della garanzia, a carico del consigliere delegato o, in sua mancanza, del direttore generale, della società che abbia violato la disposizione del primo o secondo comma di questo articolo, dovendo comunque la parteci-

pazione assunta violando i comma precedenti, essere liquidata nel termine di 180 giorni, applicando in caso di ritardo le sanzioni del sesto comma del presente articolo.

Le partecipazioni sociali esistenti all'atto dell'entrata in vigore di questa legge e che siano in contrasto coi comma precedenti dovranno essere liquidate nel termine improrogabile di due anni, dalla società che sia divenuta socia dell'altra in tempo posteriore.

Ciascuna delle parti potrà citare l'altra davanti l'Autorità giudiziaria competente per far accertare la data dei rispettivi acquisti e determinare quale delle parti abbia l'obbligo di liquidare la propria partecipazione, provvedendo il giudice secondo equità quando non risulti in linea di fatto quale acquisto sia stato fatto in tempo posteriore.

La mancata osservanza della disposizione del quarto comma del presente articolo importerà, a carico del consigliere delegato o, in sua mancanza, del direttore generale della società incorsa nell'inosservanza, l'applicazione di una ammenda di un centesimo dell'importo dell'acquisto, sottoscrizione o garanzia, per ogni giorno di ritardo.

ART. 2.

La violazione degli articoli 1359 e 2360 del Codice civile importa l'applicazione dell'ammenda prevista nel terzo comma dell'articolo 1 a carico del consigliere delegato o, in sua mancanza, del direttore generale, della società acquirente o sottoscrittrice, nonché del termine ivi previsto per la liquidazione della partecipazione illegittimamente assunta e dell'ammenda prevista pel ritardo nel compimento di detta liquidazione.

Si applicano a tutte le società e anche con riferimento ad acquisti sottoscrizioni o anticipazioni di quote gli articoli 2358, 2359, 2360, 2361 del Codice civile.

ART. 3.

Le società per azioni le cui azioni non siano quotate in borsa dovranno inviare a domicilio ai soci iscritti nei propri libri il bilancio col conto profitti e perdite e con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, almeno quindici giorni prima del giorno pel quale è stata convocata l'assemblea per deliberare al riguardo.

Nessuna proposta di riforma statutaria di una società per azioni le cui azioni non siano quotate in borsa potrà essere esaminata dal-

l'assemblea quando il suo tenore non sia stato comunicato nelle forme indicate nel comma precedente con almeno quindici giorni di antecedenza sul giorno nel quale è convocata l'assemblea alla cui deliberazione debba essere presentata la proposta.

Entro quindici giorni dal loro deposito presso la cancelleria del tribunale o dalla loro iscrizione nel competente registro, quando si tratti di deliberazioni soggette a iscrizione, i verbali delle assemblee della società per azioni devono essere comunicate al domicilio dei soci iscritti nei libri della società.

Le stesse disposizioni si applicano alle società a responsabilità limitata, dovendo, in queste, essere rimessa la relazione del collegio sindacale in quanto questo sia stato nominato a termini dell'articolo 2488 del Codice civile.

ART. 4.

Nella redazione del bilancio di qualunque società dovranno essere analiticamente indicate le partecipazioni in altra società, menzionando la quota o il numero delle azioni di ciascuna partecipazione e il valore complessivo delle partecipazioni e del fondo oscillazioni titoli.

Quando la società partecipi in altra società in misura superiore al 5 per cento del proprio capitale, essa dovrà allegare al proprio bilancio l'ultimo bilancio della società alla quale partecipa.

Le relazioni degli amministratori e dei sindaci delle società per azioni e quelle degli amministratori delle società a responsabilità limitata dovranno analiticamente indicare le nuove partecipazioni assunte durante l'esercizio precisando l'oggetto della società nella quale viene assunta una partecipazione e la attività da questa effettivamente svolta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti compiuti da una società ai propri soci, persone fisiche o giuridiche, o alle società delle quali la società finanziatrice partecipi in misura superiore al 5 per cento del proprio capitale.

ART. 5.

Al bilancio di qualunque società dovranno essere allegate copie delle denunce presentate per l'esercizio precedente concernenti l'imposta di ricchezza mobile e quella sulle società, dovendo la relazione degli amministratori menzionare gli importi definitivamente accertati nei riguardi di dette imposte per l'ultimo esercizio che sia stato oggetto di accertamento definitivo.

ART. 6.

La validità delle procure rilasciate per la rappresentanza in assemblea è limitata alla sola prima assemblea che segue il rilascio della procura.

Il procuratore deve essere una persona fisica e il suo nome deve, a pena di nullità, essere specificato nella procura che non potrà essere consegnata in bianco, né consentire la sostituzione di un procuratore diverso a quello indicato.

Le aziende di credito possono intervenire nelle assemblee con le azioni delle quali siano depositarie o comodatarie, in seguito a procura speciale la cui durata non può eccedere dodici mesi a partire dalla data del conferimento.

Le procure menzionate in questo articolo sono nulle quando il procuratore riceva per la sua opera un qualunque compenso dalla società per la cui assemblea è stata rilasciata la procura.

ART. 7.

I patti e le convenzioni con le quali più soci si impegnano a seguire in assemblea lo stesso atteggiamento o a votare secondo la stessa direttiva o con i quali si impegnano a procedere alla nomina di un comune rappresentante sono validi quando specificino il contenuto del voto che i paciscenti si impegnano a prestare o che dovrà prestare il comune rappresentante. È invece invalido il patto col quale i paciscenti si obblighino a votare secondo le direttive che possono essere fissate dalla maggioranza dei paciscenti stessi o si impegnino a nominare un rappresentante comune o a non revocare il rappresentante eventualmente nominato, quando questi possa votare secondo la propria discrezionalità o secondo le direttive della maggioranza dei partecipanti.

ART. 8.

L'assemblea straordinaria di una società per azioni può essere convocata in terza convocazione quando, anche in seconda convocazione, non siano state raggiunte le maggioranze previste nell'articolo 2369 del Codice civile. Per la convocazione dell'assemblea in terza convocazione saranno osservate le norme dettate nell'articolo 2369 del Codice civile per la convocazione in seconda convocazione.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta

di voti, quale che sia la percentuale del capitale intervenuto, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza superiore. Rimane però sempre ferma la necessità del voto favorevole di soci rappresentanti più della metà del capitale sociale per le deliberazioni indicate nell'ultima comma dell'articolo 2369.

ART. 9.

Sono abrogati l'articolo 2441, ultimo comma e l'articolo 2410, penultimo comma, del Codice civile.

Devono essere offerte in opzione agli azionisti a norma dell'articolo 2441 anche le azioni privilegiate di nuova emissione. Qualora vengano emesse azioni ordinarie e azioni privilegiate, ciascun azionista eserciterà il diritto d'opzione che gli compete in proporzione del numero di azioni di qualunque categoria da lui possedute, nei riguardi delle azioni di nuova emissione di categoria analoga a quelle già possedute e, in quanto queste siano insufficienti, anche in quelli di azioni di altra categoria.

L'aumento di capitale con conferimenti in natura può essere deliberato a maggioranza solo quando concorra un obiettivo interesse sociale la cui sussistenza può essere controllata dall'Amministrazione governativa su impugnativa dell'azionista a termini dell'articolo 2378 del Codice civile.

ART. 10.

La denuncia dell'articolo 2408, capoverso, del Codice civile, può essere presentata anche da tanti soci che rappresentino venti milioni di lire di capitale sociale al valore nominale e quella dell'articolo 2409 da tanti soci che rappresentano quaranta milioni di lire di capitale sociale al valore nominale, anche quando i denunciati non rappresentino così le percentuali del capitale sociale indicate negli articoli 2408 e 2409 del Codice civile.

ART. 11.

Non possono essere corrisposte partecipazioni agli utili ai membri del Consiglio di amministrazione di una società per azioni se non quando venga distribuito ai soci un dividendo nella misura di almeno l'8 per cento sul valore nominale delle azioni.

ART. 12.

Una minoranza di una società di capitali che rappresenti il 10 per cento del capitale sociale ovvero azioni o quote per un valore

nominale superiore a 40 milioni di lire, può proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori della società, nonché, quando nominati, contro i sindaci.

La società può, con deliberazione espressa, rinunciare all'azione di responsabilità e transigere al riguardo, purché non vi sia il voto contrario della minoranza indicata nel comma precedente.

È abrogato l'articolo 2393, ultimo capoverso, del Codice civile.

ART. 13.

Sono responsabili al pari degli amministratori coloro che abbiano in linea di fatto esercitato funzioni di effettiva e generale direzione analoga a quella di amministratori.

ART. 14.

La disposizione dell'articolo 2624 del Codice civile si applica anche ai prestiti fatti da una società ai suoi soci o all'assunzione di garanzie per debiti dei soci. La disposizione dell'articolo 2624 si applica anche ai prestiti fatti a società controllate da soci amministratori, sindaci o liquidatori e alle assunzioni di garanzie per debiti di società da costoro controllate.

Le norme di cui al comma precedente non si applicano alle società soggette alla disciplina delle leggi 11 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER LE SOCIETÀ PER AZIONI
CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

ART. 15.

Le società per azioni le cui azioni siano quotate in borsa dovranno pubblicare il proprio bilancio col conto profitti e perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci e gli allegati indicati nell'articolo 4, capoverso, della presente legge almeno quindici giorni prima del giorno pel quale è stata convocata la assemblea per deliberare al riguardo.

La pubblicità indicata nel presente articolo dovrà essere compiuta in un quotidiano della città o delle altre città nella cui borsa sono quotate le azioni.

Nessuna proposta di riforma statutaria di una società per azioni, le cui azioni siano quotate in borsa potrà essere esaminata dall'assemblea quando il suo tenore non sia

stato reso pubblico a termini del comma precedente almeno quindici giorni prima del giorno pel quale è stata convocata l'assemblea nella cui deliberazione debba essere presentata la proposta.

ART. 16.

Le relazioni degli amministratori e dei sindaci delle società per azioni le cui azioni siano quotate in borsa dovranno analiticamente illustrare le voci del bilancio e del conto profitti e perdite, indicando in ogni caso la quantità dei prodotti o servizi collocati, il prezzo medio riscosso e il totale dell'importo fatturato, l'importo della mano d'opera, quello speso per l'acquisto di materie prime, quello per imposte e tasse discriminate per esercizio; l'importo di proventi e spese di carattere straordinario con l'indicazione della loro natura, l'importo degli ammortamenti e la giustificazione degli stessi, il movimento del fondo di liquidazione del personale, l'importo delle spese di pubblicità e propaganda, quello delle provvigioni.

ART. 17.

Entro quattro mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio sociale, le società per azioni le cui azioni sono quotate in borsa, dovranno pubblicare, con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 15 della presente legge, una relazione degli amministratori e una relazione dei sindaci sull'andamento della società durante il semestre. Questa relazione dovrà contenere l'indicazione della quantità dei prodotti o servizi collocati, dell'importo totale del fatturato, del prezzo medio riscosso, dei proventi e delle spese di carattere straordinario, delle spese di pubblicità e propaganda, dell'importo delle provvigioni.

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 18.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

ART. 19.

Le società commerciali e le società cooperative devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del Codice civile entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.